

Allegato E)

Axioma erga omnes

Descrizione dei fatti:

Inanzitutto occorre rendere noto che il giorno 14 ottobre 2021 a.D. Il Proponente **Andrea Tamburini** effettuava a mezzo PEC la notifica (allegato B. "NOTIFICA_DISPONIBILITA'.a.t.pdf") al Principale, della ditta D.T.O.s.cons.a.r.l., Matteo Asnaghi con la quale si comunicava formalmente la disponibilità all'adempimento del Contratto di lavoro.

Il giorno 15-10-2021 a.D. il proponente veniva chiamato da Stefano Failoni il quale in tono minaccioso, intimava il Proponente uomo a presentarsi al lavoro provvisto di green-pass, pena l'allontanamento dal luogo di lavoro e la sospensione dallo stesso senza alcun emolumento, per altro citando il "D.L. 52 del 22 aprile 2021", a cui riguardo gli veniva fatto notare dal proponente che all'art. 9 c. 9" dello stesso decreto citasse la subordinazione dell'applicazione delle certificazioni verdi COVID-19 alla compatibilità con i regolamenti UE, i quali tra l'altro non prevedono alcuna discriminazione di chi non intende sottoporsi ai vaccini anti-covid 19, ma a quanto pare lui ne era all'oscuro.

Successivamente il 22-10-2021 a.D. l'uomo qui denominato il Proponente riceveva la Comunicazione all'oggetto: Comunicazione PEC datata 14-10-2021 recante prot. 639/2021 TN, presumibilmente stilata dall'uomo matteo asnaghi in veste di Titolare di D.T.O.s.c.a.r.l. come Matteo Asnaghi, senza firma in umido essendo il testo digitale, nella quale si diffidava ANDREA TAMBURINI persona legale, dal presentarsi al lavoro sprovvisto di c.d. green pass, come se un astrazione del diritto potesse operare nella "realtà materiale", segue

Il Proponente uomo **Andrea Tamburini** il giorno 02 novembre 2021 a.D. si recava all'impianto di depurazione delle acque reflue di "RIVA ARENA" a RIVA DEL GARDA (TN), come concordato telefonicamente in precedenza con Stefano Failoni il giorno 29-10-2021 per poter operare, nella sua mansione come operaio qualificato alla conduzione impianto, per mezzo della persona giuridica ANDREA TAMBURINI; ma questo gli fu impedito perché non appena accesso all'impianto Silvano Bortolameotti, lo intimava ad allontanarsi dal luogo di lavoro, con la scusante che lo stesso fosse sprovvisto della Certificazione VERDE c.d. "green pass". Si precisa che Silvano Bortolameotti nella fattispecie di PERITO ELETTROMECCANICO come Silvano BORTOLAMEOTTI pretendeva di agire in qualità di Responsabile dell'Emergenza COVID 19, delegato dal Principale Matteo Asnaghi per mezzo della presunta disposizione recante protocollo: prot. 627/2021 TN del 13-10-2021 a.D., manifestamente infondata perché basata sulla normativa presunta "legge 127/2021" e di conseguenza in netto contrasto con la sedicente "legge 126/ 2021" la quale ha convertito in legge il "d.l. 105/2021" come modificato dall'art. 4 c., ed oltretutto in violazione del nome, per via della anteposizione del Cognome al Prenome, come precisato dall'art. 6 c.c., per il controllo illegittimo ed anticostituzionale, a sua detta per causa della presunta Emergenza da "CORONA VIRUS - COVID 19", per lo più inconcludente ed ineffettivo perché proposto all'uomo, con la presunzione di farlo alla PERSONA GIURIDICA, ANDREA TAMBURINI, per tanto invalido ad ogni titolo di legge, continua.



A quel punto il Proponente rimase in attesa delle "Forze dell'ordine" per far sì che venga messa agli atti la propria volontà di adempiere al contratto di lavoro. Così non appena furono arrivati gli "agenti" del Corpo di polizia intercomunale dell'Alto Garda, si iniziò con la notificazione.

Gli agenti furono redarguiti dallo scrivente di non avere la dotazione per effettuare la verbalizzazione dal momento che avevano i biglietti della spesa al posto dei moduli necessari a tale fine.

Fu dal Proponente notificata la: "Lettera di Manleva per Responsabilità su Presunti Obblighi Sanitari" all'uomo giorgio lucianer, in qualità di responsabile chimico di zona come GIORGIO LUCIANER per D.T.O. s.cons.r.l. , il quale non la accettò sostenendo che il notificante si sarebbe dovuto sottoporre a vaccinazione o al presidio medico del tampone per poter dare garanzia a lui ed i suoi colleghi. Ed esordì con la seguente espressione riferendosi a coloro che non intendono sottoporsi al trattamento terapeutico sperimentale (vaccino anti- covid19): "in ITALIA siete una minoranza".

CONSIDERAZIONE : sarebbe interessante comprendere se si riferisce allo scrivente uomo o alla PERSONA GIURIDICA , la quale essendo un astrazione del diritto creata arbitrariamente *ex nihilo, ens legis*. Segue

Al proponente uomo, come già spiegato nella notifica a mezzo PEC del 11 novembre 2021 Avvenuta Consegna ore 11:29, non fu permesso di operare e fu intimato a lasciare il luogo di lavoro, da un uomo che pretendeva avere titolo per verificare il possesso di un certificato contenente dati sanitari, dati sensibili e dati personali. Oltretutto questa normativa è applicabile solo a coloro che si identificano nella fattispecie di SOGGETTO/ LAVORATORE il che riguarda solo la PERSONA GIURIDICA, e non l'uomo vivente e tangibile.

Il giorno 5 novembre il Proponente ricevette comunicazione via PEC all'Oggetto:" contestazione di infrazione disciplinare" ed intestata in modo erroneo, al soggetto giuridico "TAMBURINI ANDREA" e non all'uomo.

Successivamente in data 11-11.2021 fu inviata al Titolare dell'azienda D.T.O.s.cons.a.r.l. con nominativo Matteo Asnagli, e al rispondente uomo di questa notifica stefano failoni, responsabile tecnico in Veste Stefano Failoni in una notifica a mezzo PEC vedasi riferimentola: -Lettera di Manleva per Responsabilità su Presunti Obblighi Sanitari (allegato C).

In data 11-11-2021 a.D. è stata dichiarata nulla la proposta contrattuale indirizzata a TAMBURINI ANDREA del 05-11-2021 recante protocollo 654/2021 TN del 5 -11-2021 a.D. notificata a mezzo PEC da dto@pec.net .

In data 15-11-2021a.D. : il proponente ha ricevuto comunicazioni a mezzo PEC con prot. 705/2021 TN e con la quale il rispondente stefano failoni, responsabile tecnico D.T.O. S.CON.S.A.R.L. come Stefano Failoni ha reiterato una proposta in mala fede e non valevole in violazione dell'art. 6 c.c., con la quale si pretendeva di sospendere la prestazione d'opera dell'uomo vivente andrea della dinastia tamburini, per mezzo della PERSONA GIURIDICA ANDREA TAMBURINI. facendo tale offerta in disonore perchè intestata per lo più alla FIZIONE GIURIDICA TAMBURINI ANDREA, violando tra le altre cose l'amministrazione del TRUST (Vs. legge 364/89 e Convenzione internazionale Aja 2 luglio 1985- (allegato A-4)), oltre che l'art. 6 del Vs codice civile. (allegato A-3)

Il giorno 19 novembre 2021 il proponente riceveva una telefonata sul suo dispositivo mobile privato, da



Stefano Failoni, il quale lo ammoniva verbalmente di aver omesso la sua presenza sul luogo di lavoro.

Il Proponente Andrea Tamburini fece osservare che non aveva ricevuto alcuna comunicazione riguardo la disponibilità del datore di lavoro a farlo operare in Legge, alla sede lavorativa ove poter operare che varia a seconda delle necessità, e per lo più era stato allontanato il giorno del 2 novembre 2021, senza validi motivi riconducibili al contratto di lavoro.

In seguito il proponente ha ricevuto N° 2 notifiche nella giornata del 19 novembre 2021 con le quali si voleva presupporre una contestazione di assenza ingiustificata dal lavoro del periodo 18-19 novembre c.a. ma è incomprensibile e fuorviante perché riferito a qualcuno che è scomparso e mai riappare come sancito dal Cesteuie Que Vie Act 1666. ([url:https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11](https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11)) Altrettanto insolito è il motivo per cui, si è voluto, da parte del responsabile tecnico di D.T.O.s.cons.a.r.l. in Veste di Stefano Failoni produrre 2 protocolli, inviati con un differimento di 1 minuto, per un periodo di tempo circoscritto a due (2) giorni consecutivi. (Vs. Prot. 714/2021 TN, Prot. 715/2021 TN), ove sin evince un tentativo di Mobbing e grave pregiudizio verso l'operante, con nome di Andrea Tamburini.

In ignorantia legis non excusat (la legge non ammette ignoranza)

“I diritti della collettività non possono prevaricare i diritti del singolo, essendo la stessa composta da più individui singoli”, vedere Vs cassazione, Cass. n. 4436/2017. [art. 404 Cpc (<<Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. ...>>), non essendo essi terzi rispetto alla situazione giuridica dedotta, ma parti originarie rispetto alla lite condominiale (Cfr.: Cass. n. 4436/2017)].art. 404 Cpc (<https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-secondo/titolo-iii/capo-v/art404.html>)

Altrimenti se la collettività non lo fa vuol dire che la stessa è un ente che ha la presunzione di essere considerata tale ma non lo è, a tutti gli effetti. Io come singolo uomo e operante non ho autografato alcun contratto di lavoro che mi mi vede obbligato ad osservare delle misure sanitarie, allor quando non previste e nemmeno necessarie a garantire la salute del singolo che è già di per se non bisognoso di cure e per ciò non lesivo della salute collettiva.

Di conseguenza tutte le Vs risposte risulteranno non aderenti alla realtà e vi vede a tutti i livelli della gerarchia aziendale in fragranza di reato ed in corruptio legis con grave discriminazione individuale e pregiudizio ed incuranti della preminenza del diritto comunitario e delle garanzie contenute nella Carta Costituzionale.

Sono perciò legittimato a chiedere dapprima una determinazione di tutti gli enti pubblici e degli apparati istituzionali coinvolti, iquali sono sempre e comunque enti di diritto privato a controllo pubblico (d.l.165/2001 art.54 bis c.2), al sollecito e se non abbastanza, alla denuncia della situazione descritta di frode con dolo, grave pregiudizio e della derivante inadempienza contrattuale. Diversamente anche gli enti garanti preposti al controllo dell'applicazione delle obbligazioni internazionali e della concessione amministrativa di tali imprese a contratto, saranno citati in procedimento civile con derivante valutazione delle varie responsabilità in sede



giudiziale nel diritto positivo nazionale ed internazionale.

Tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione provinciale e nazionale nell'ambito del campo della depurazione nella quale opero come uomo in Veste di Persona Umana con soggettività giuridica come Andrea Tamburini con contratto a tempo indeterminato.

Con la Presente notifica esorto chi ricopre le posizioni di dirigenza ed amministrazione di far rispettare l'applicazione dei contratti degli Statuti e dei Regolamenti sulla base di quello sono gli intenti e gli scopi originari di tali istituti aziendali e sulla base di principi costituzionali ed in conformità alle obbligazioni internazionali ratificate già in vigore.

Si faccia riferimento alla documentazione precedentemente messa agli atti mezzo pec il giorno 11 novembre 2021 (vedi allegato C.) ovvero la Manleva!!!

Termine:

Per quanto compete alla Dirigenza della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: "qualora nel termine di giorni 33 (giorni solari) , e cioè in data 9 gennaio 2022 a.D., non sia stato fatta luce sulla malagestio suddetta ed i relativi danni, violazioni e responsabilità e si venga a ristabilire una condizione di lavoro dignitoso mi vedrò legittimato a disporre rimedio e di adire al giudizio internazionale, Visto il capitolato provinciale sulla GESTIONE DEI DEPURATORI DELLE ACQUE REFLUE che Vi vede tutti coobbligati in solido dinanzi alla gerarchia delle fonti del diritto in primis dagli accordi internazionali e dagli statuti nazionali, in quanto la Vostra condotta è in-ottemperante agli stessi".

Come sopra così sotto, come dentro così fuori, è innegabile che sareste all'origine, una società derivata dalla popolazione a cui appartiene la sovranità come nel popolo ha un ruolo fondante l'autodeterminazione, e la libertà del singolo, nei limiti del rispetto reciproco e del buon costume.

E' talvolta prevista l'inammissibilità e la punizione di azioni che sono volte a sopprimere l'espressione dell'individualità, la violazione del libero arbitrio e la non osservanza della possibile obiezione di coscienza del testimone vivente in capo alla sua sanità psico fisica ed emotiva(certificata), alla base per un godimento dei suoi pieni diritti e della vita comunitaria, la dignità personale, un riconoscimento ed un credito, alla base di ogni società volta alla promozione di una vita comunitaria che può favorire la corretta evoluzione dell'uomo di fronte alle sfide ed ai lati ancora insondati di una vita digitalmente integrata a quella biologica, ove a tutti gli effetti sembrerebbe puntare l'organizzazione occidentale di questi stati membri di natura giuridica esclusivamente commerciale.

I trattati e le Costituzioni non lasciano dubbi sull'effettiva centralità dell'uomo nel campo del suo stesso sviluppo, innovazione e progresso. Non è concesso in alcun modo la prevaricazione dei derivati (esseri modificati...ndr) sull'essere originario e primigenio, chiamato e convenzionalmente percepito come uomo.

L'uomo per il giusnaturalismo, per il biodiritto, nonché per il diritto fondamentale non è mai e poi mai sottoposto o sottomesso a creazioni ex-nihilo ens legis quali PERSONE GIURIDICHE, ENTITA' CORPORATIVE, ANDROIDI, ORGANISMI GENERATI DA ESPERIMENTI SANITARIE di EUGENETICA I

quelli a loro volta sono di possesso di questi gruppi aziendali, detenuti sui loro titoli genetici
modificata, tutto questo a meno che il sottoscritto non venga approvato dall'uomo.

Si rammenta inoltre che è fatto d'obbligo rispettare ed onorare la gerarchia dell'ordine esistente equinale e
biologico che pone l'uomo vivente e competente all'apice della gerarchia delle specie naturali e per causa
diretta su tutte le forme giuridiche all'apice della gerarchia delle fonti del diritto.

Per tanto io Andrea del casato Tambruni valutato la condicio sine qua non in sostanza di vivente dalle
mie origini, l'uno in possesso di tutte le sue parti, avviene la propria linea temporale, generata in osservanza di
un patto tra dio e l'uomo dispongo la cura ed esigo tutto quello che mi è dovuto in moneta fiat o altro materiale
con valore intrinseco, della somma dei danni subiti e subendi, in re ipsa con responsabilità da contatto sociale,
sia disposto il mantenimento e la cura, invoco l'equity al fine di ristabilire una condizione di credito e valore
che mi spetta in base alla mia ristimazione di uomo vivente originale con spirito vivo. I ritrimenti per il
rimedio sono la fattura derivata dalla costituzione in mora (vedi allegato A), SCHEDA 1 : prot. #: NRI in capo
Stefano Falopini N° 7142021 TM, e dallo strumento di disonore UGC §3-502. Sarà possibile la dilazione, per
poter beneficiare di una gestione di recupero adeguata alle Vs possibilità.

S. E. e O.

Ciò che qui è stato dichiarato è sostenuto da prove audio & video mantenute in custodia presso il domicilio
del l'uomo originale Tambruni.



15 DIC 2021

Res ipsa loquitur

Andrea Tambruni

Il Dichiarante

Tutti i diritti riservati GDPR 6792016